



Comune di Cavaglio d'Agogna

Via Roma, 1 – C.A.P. 28010 P. IVA: 00288380033

tel. (0322)806114

fax (0322)806115

e-mail: cavaglio.dagogna@ruparpiemonte.it

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008)

SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI
1° MARZO 2023 – 31 DICEMBRE 2024

Comune di Cavaglio d'Agogna

Dati appaltatore

Azienda	Comune di Cavaglio d'Agogna
Datore di lavoro	Enrica Tacca
R.S.P.P.	Zeno Moretti

Considerazioni Generali

Il presente documento è stato redatto in adempimento a quanto richiesto ai sensi dell'Art. 26 del D. Lgs 81/2008, secondo il quale le Aziende appaltanti sono tenute a redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

Il campo di applicazione è relativo ai contratti pubblici di forniture e servizi per i quali non vi è una norma consolidata relativa al calcolo dei costi contrattuali della sicurezza.

Infatti, l'art. 26 del D. Lgs.81/08 impone alle parti contrattuali dell'appalto di servizi esterni un onere di reciproca informazione e coordinamento al fine della valutazione dei rischi per la sicurezza e delle misure di prevenzione e protezione.

Nel caso della P.A. l'affidamento di servizi impone il compito di porre in essere un flusso informativo e di valutazione dei rischi tale da creare un coordinamento con l'operatore economico, assumendosi responsabilità dirette nei confronti dei propri dipendenti e responsabilità solo indirette nei confronti dei dipendenti del terzo che svolge l'attività richiesta.

Ai fini della redazione del presente documento, si definisce per interferenza ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di contiguità produttiva. In tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano.

La valutazione di interferenza è fattibile solo per categorie di attività o addirittura per singoli servizi e forniture. In alcuni contesti la tutela della sicurezza potrebbe essere minima per l'operatore economico e massima quella derivante dalle interferenze create dall'amministrazione.

Per quanto concerne i costi della sicurezza per i contratti di lavori pubblici (e per il settore privato), il presente DUVRI si attiene a quanto previsto nelle "Linee Guida per l'applicazione del **DPR 222/2003**", approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 1 marzo 2006. In tale documento viene evidenziato come i costi della sicurezza per i lavori sono solo e soltanto quelli individuati nell'art. 7 del DPR 222/2003, così come ribadito anche dalla determinazione n. 4/2006 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. I costi della sicurezza non possono essere soggetti a ribasso in sede di gara.

"Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.".

REDAZIONE E GESTIONE DEL DUVRI

Il presente documento “DUVRI” si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi, è messo a disposizione ai fini della formulazione dell’offerta e costituisce specifica tecnica, ai sensi dell’art.68 e dell’ All. XIII del D. Lgs. 50/2016.

L’impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza senza che per questo motivo le integrazioni possano giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

Nel DUVRI non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall’attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell’effettuazione della prestazione.

Come già detto, i costi della sicurezza di cui all’art. 97 c. 5 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 si riferiscono ai costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interruzione in analogia a quanto previsto per gli appalti di lavori dal DM 145/00 “Capitolato generale d’appalto”, art.5 c.1 lettera i) e dal DPR 222/2003 art.7.

Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, si renda necessario apportare varianti al contratto, così come indicato nella Circ. Min. Lav. n. 24/07, la Azienda procede all’aggiornamento del DUVRI ed eventualmente dei relativi costi della sicurezza.

TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI

Sono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente DUVRI, i seguenti rischi:

1. derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
2. immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
3. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;
4. derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

STIMA DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

L’Art. 97 comma 5 del Codice degli Appalti – D.lgs. 50/2016, prevede che: “la stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 2 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l’offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3
- b) non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 105
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all’art. 95, comma 9 rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 23, comma 14.

Inoltre il nuovo Codice degli Appalti – D.lgs. 18.04.2016 n. 50 –:

- nel comma 15 dell’articolo 23, per gli appalti di servizi, prevede la necessità di indicare gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- nell’articolo 1, comma 2 precisa che l’offerta relativa al prezzo indica, distintamente e fra l’altro, il corrispettivo per i costi della sicurezza;
- nell’articolo 97, comma 5, lettera c), prevede quale causa di anomalia dell’offerta la non congruità degli oneri aziendali della sicurezza.

I costi per la sicurezza non sono soggetti a ribasso.

Ulteriori prescrizioni

1. Inoltre viene prescritto, per tutti i luoghi di lavoro, quanto segue:

- È vietato fumare;
- È vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzi e sostanze non espressamente autorizzate dal referente della sede ove si svolge il lavoro;
- Le attrezzi comunque devono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze devono essere accompagnate dalle relative schede di sicurezza aggiornate;
- È necessario coordinare la propria attività con il referente della sede ove si svolge il lavoro per:
 - ✓ normale attività
 - ✓ comportamento in caso di emergenza e evacuazione;
- In caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente gli addetti all'emergenza individuati agli atti dell'Amministrazione per ogni singolo edificio interessato dall'appalto.

2. Nell'ambiente di lavoro sono inoltre adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione e di emergenza:

- sono stati individuati i percorsi di esodo nei luoghi di lavoro
- gli estintori e gli idranti sono segnalati da idonea cartellonistica e installati in numero e posizione adeguati
- è stata istituita la squadra di gestione dell'emergenza e lotta all'incendio. I nomi degli addetti dell'emergenza sono a conoscenza del Datore di Lavoro o suo delegato.
- è presente la cassetta dei medicamenti segnalata da apposita cartellonistica
- La sicurezza di un ambiente di lavoro è data dall'insieme delle condizioni relative all'incolinità degli utenti, alla difesa e alla prevenzione di danni in dipendenza di fattori accidentali

Informazione ai dipendenti comunali

1. Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative, in particolare se comportino elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, etc. o limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura degli Uffici /Locali, dovrà essere informato il competente servizio di prevenzione e protezione aziendale e dovranno essere fornite informazioni ai dipendenti (anche per accettare l'eventuale presenza di lavoratori con problemi asmatici, di mobilità o altro) circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate. Il Datore di Lavoro, o il suo delegato Referente di Sede, preventivamente informato dell'intervento, dovrà avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che vengono fornite.

Qualora dipendenti avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento del servizio (eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, etc.) il Datore di Lavoro dovrà immediatamente attivarsi convocando i responsabili dei lavori, allertando il S.P.P. al fine di valutare l'adozione di eventuali misure.

ANAGRAFICA DELL'APPALTO

2.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di pulizia immobili comunali presso il Comune di Cavaglio d'Agogna secondo modalità e indicazioni meglio dettagliate nel Capitolato.

L'appalto avrà la seguente durata: dal 1° MARZO 2023 al 31 DICEMBRE 2024

COMMITTENTE: COMUNE DI Cavaglio d'Agogna

Indirizzo sede legale: Via Roma n.1

28010 Cavaglio d'Agogna (NO)

Telefono (+39) 0322.806114 - 800912

Fax (+39) 0322.806115

EMail: anagrafe.cavaglio@ruparpiemonte.it

PEC: cavaglio.dagogna@cert.ruparpiemonte.it

Codice fiscale: 00288380033

Partita Iva: 00288380033

Datore di lavoro: Enrica Tacca

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Comunale: Zeno Moretti

Responsabile unico del procedimento: arch. Enrica Tacca

APPALTATORE DEL SERVIZIO:

Indirizzo sede legale:

Codice Fiscale e P.IVA :

Registro imprese:

Datore di lavoro:

Responsabile servizio prevenzione e protezione:

3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

A fronte della Valutazione preliminare circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto in oggetto, si sono rilevate possibili situazioni di interferenza. In relazione all'appalto in oggetto, le interferenze individuate sono ascrivibili ad alcune fasi dell'attività, di seguito evidenziate, mentre per altre fasi l'attività dell'appaltatore viene effettuata in orari non coincidenti all'attività della committenza.

L'eventuale sovrapposizione dei tempi di lavoro, che comporterebbe una compresenza (condivisione contemporanea) sul luogo di lavoro, è relativa alla fase di pulizia straordinaria a chiamata (non programmata al di fuori degli orari di lavoro dei dipendenti comunali).

A seguito della valutazione effettuata, vengono inoltre valutati i costi per la sicurezza relativamente a:

- a) procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
- b) misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Servizio di pulizia immobili, presso il Comune di Cavaglio d'Agogna con sede di lavoro come individuato nel capitolato

1. Il servizio dovrà essere svolto nei seguenti edifici:

LUOGO	COMPOSIZIONE	SUPERFICIE MQ
MUNICIPIO Via Roma n. 1 di cui:	L'edificio si sviluppa su tre piani (i pavimenti sono in piastrelle al piano terra e primo piano - finto parquet al secondo piano)	
Piano terra	Deposito, atrio ingresso dipendenti, servizio igienico riservato ai dipendenti, antibagno, ingresso pubblico, ufficio anagrafe, ufficio polizia municipale, vano ascensore <i>Superfici vetrate, porte e infissi</i>	110 29
Primo piano	Scala di accesso con due pianerottoli, atrio ingresso vari uffici, ufficio tecnico, sala Giunta, ufficio ragioneria, servizio igienico, ufficio Segretario comunale, ufficio Sindaco, ced terrazzo perimetrale <i>Superfici vetrate, porte e infissi</i>	118 22 34
Secondo piano	Scala di accesso con due pianerottoli, ufficio servizi sociali, servizio igienico, sala consiliare terrazzo perimetrale <i>Superfici vetrate, porte e infissi</i>	75 22 21
AMBULATORI COMUNALI Via Roma n. 1	Vano ingresso, doppio servizio igienico, sala d'attesa, locale ambulatorio terrazzo perimetrale <i>Superfici vetrate, porte e infissi</i>	38 23 19

EX MUNICIPIO Via Martiri n. 52 Piano terra	Atrio ingresso e corridoio marciapiede esterno <i>Superfici vetrate e in legno, porte e infissi</i>	24 18 35
BIBLIOTECA CIVICA Via Asilo n. 38	Pedana d'ingresso, vano ingresso, locale biblioteca, servizio igienico <i>Superfici vetrate, porte e infissi</i>	90 24

Gli interventi si articolano come segue:

A) INTERVENTI CONTINUATIVI QUADRISETTIMANALI

(quattro volte a settimana per un totale di 6 ore)

da lunedì a Venerdì, fascia oraria 07.30-09.00 oppure 13.30-15.00

- 1) lavaggio dei pavimenti di tutti i locali (esclusi: sala consiliare, ex sede municipale e locali biblioteca), avendo cura di adoperare i prodotti idonei a ciascun tipo di pavimento;
- 2) lavaggio e disinfezione con idonei detergenti dei sanitari, dei pavimenti e di tutti gli accessori ed arredi dei bagni avendo cura di mantenere condutture e scarichi perfettamente funzionanti e liberi;
- 3) spolveratura ad umido di tutte le scrivanie, tavoli da lavoro e superfici d'appoggio, termosifoni;
- 4) pulizia e disinfezione con idonei detergenti degli apparecchi telefonici;
- 5) asportazione di ragnatele ed altre formazioni di polvere da muri e soffitti;
- 6) asportazione di ogni rifiuto da tutti gli ambienti ed immissione in appositi involucri con trasporto negli appositi cassonetti di raccolta collocati nel locale di deposito al piano terra;
- 7) lavaggio delle scale e dei pianerottoli.

B) INTERVENTI CONTINUATIVI SETTIMANALI

(una volta a settimana per un totale di 2 ore)

giorno da concordare, fascia oraria 07.30-09.30 oppure 13.00-15.00

- 1) pulizia della sala consiliare, dell'ex sede municipale e dei locali biblioteca con lavaggio pavimento, spolveratura ad umido degli arredi, spolveratura rivestimenti murari;
- 2) lavaggio dei terrazzi perimetrali del piano terra, primo e secondo piano con raschiatura e rimozione del materiale organico ove presente.

C) INTERVENTI TRIMESTRALI

giorni ed orari da concordare

- 1) detersione con materiali idonei di tutti gli infissi, telai e controtelai, porte, divisorie in vetro;
- 2) lavaggio vetri;
- 3) detersione dei davanzali esterni con raschiatura e rimozione dell'eventuale materiale organico;
- 4) pulizia e disinfezione con idonei detergenti di computer e calcolatrici;
- 5) pulizia e disinfezione del pavimento e delle pareti interne della cabina ascensore.

D) INTERVENTI ANNUALI

giorni ed orari da concordare

- 1) pulizia accurata dei termosifoni;
- 2) aspirazione di sedie e poltrone e detersione con sistemi idonei;

-
- 3) pulizia accurata di tutte le scaffalature ed arredi presenti nei locali;
 - 4) pulizia degli apparecchi di illuminazione.

Il rischio interferenze è individuabile nell'attività di pulizia presso le strutture Comunali. Per le pulizie e le manutenzioni fuori da tali aree non si individuano interferenze specifiche, rimanendo comunque in vigore tutte le normative inerenti la sicurezza e le rispettive responsabilità. L'appaltatore, nello svolgimento del servizio di pulizia ordinaria degli stabili comunali, dovrà operare tenendo opportuna considerazione delle indicazioni riportate nel capitolo In considerazione delle prestazioni secondo cui è articolato lo svolgimento del servizio per le attività di cui al Capitolato, si riporta la valutazione preliminare delle interferenze derivanti dalle attività connesse allo svolgimento dell'appalto.

Servizi di pulizia

La pulizia dei locali, servizi igienici, infissi, arredi, aree esterne di ogni struttura deve essere effettuata nei termini e con le periodicità previste dall'accordo.

I materiali, le macchine e le attrezzature necessarie per le operazioni di pulizia e la raccolta dei rifiuti devono essere conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene e sono a carico dell'Appaltatore.

Fatto salvo il principio di base, secondo il quale le operazioni di pulizia devono sempre essere effettuate nel rispetto della incolumità dei lavoratori, le situazioni che potrebbero dare origine a rischi "interferenziali" sono riconducibili alle seguenti enunciazioni:

- 1. pericolo di inciampo, di scivolamento, di pavimento bagnato;
- 2. rumore dovuto all'utilizzo di macchinari;
- 3. inalazione da uso di prodotti chimici e sostanze, in funzione delle caratteristiche del prodotto desumibile dalla rispettiva scheda di sicurezza;
- 4. elettrocuzione;
- 5. sversamenti accidentali.

Ai fini della eliminazione dei rischi interferenziali, si evidenziano le seguenti misure di prevenzione e protezione e di tipo organizzativo da porre in atto a cura dell'Appaltatore:

rischio 1 e 5: segnalazione con cartello a cavalletto indicante il pericolo, posizionato a pavimento nelle zone "a monte ed a valle" del punto interessato. Il cartello non deve essere rimosso fino al ripristino della situazione normale;

rischio 2 : chiusura del locale / spazio di intervento oppure effettuazione del lavoro in orario con assenza di persone;

rischio 3 : chiusura del locale, aerazione naturale ed uso DPI da parte dell'operatore;

rischio 4 : utilizzo di componenti e apparecchi elettrici marcati CE ed in buono stato di conservazione. È consentito uso di prese domestiche se l'ambiente e l'attività non presentano rischi riferiti alla presenza di acqua, polveri ed urti. In caso contrario, si devono utilizzare prese a spina di tipo industriale. L'Impresa deve verificare che la potenza di assorbimento dell'apparecchio sia compatibile con quella del quadro di allacciamento. I cavi devono essere, se possibile, sollevati da terra, altrimenti disposti lungo i muri in modo da non creare ulteriore pericolo di inciampo, protetti se e quando soggetti ad usura, colpi, impatti.

MISURE IDONEE AD ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI RELATIVI ALLE INTERFERENZE

Le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza sono principalmente di natura organizzativa e gestionale.

Esse vengono concordate e condivise durante le riunioni di coordinamento, con particolare riferimento alla prima riunione successiva alla consegna lavori.

Misure di prevenzione e protezione a carico del Committente

Designazione di un referente operativo della committenza per l'appaltatore (referente del coordinamento).
Informazione e formazione dei propri addetti sull'eventuale presenza di addetti terzi per l'esecuzione di interventi fuori dall'orario di lavoro ordinario.
Comunicazione all'appaltatore di eventuali rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro.
Predisposizione dei presidi di emergenza e comunicazione all'appaltatore delle procedure adottate per l'emergenza.

Misure di prevenzione e protezione a carico dell'Appaltatore

Presa visione dei luoghi di lavoro preventiva all'inizio lavori.
Consegna del documento di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione adottate.
Nomina di un referente del coordinamento.
Comunicazione delle misure di emergenza adottate.
In fase operativa, verifica della presenza di addetti della committenza e presidio dei luoghi oggetto dell'intervento (segnalazione di eventuali pericoli: segnale "lavori in corso", "pavimento bagnato"; segregazione dell'area di intervento se necessario; ecc.).

COSTI DELLA SICUREZZA NEL CONTRATTO DI SERVIZI O DI FORNITURE

In analogia ai lavori, come previsto dall'art.7 c.1 DPR 222/03, sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI.

I costi della sicurezza devono essere quantificati e non assoggettati a ribasso d'asta.

In relazione all'appalto in oggetto, i costi così come indicativamente riportato di seguito, riguardano:

- a. le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
- b. le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

La stima viene effettuata analitica per voci singole, e risponde a quanto verificato da indagine di mercato e verifica dei prezziari o listini ufficiali vigenti.

Le singole voci dei costi della sicurezza sono state calcolate sulla base di un verificarsi presunto di realistiche situazioni, che comportano l'intervento di uno o più operatori esterni (addetti alle pulizie, manutenzioni ecc.), chiamati ad intervenire durante lo svolgimento dei lavoratori dell'appaltatore.

COSTI DELLA SICUREZZA

Nei costi sono stati inseriti:

Operazioni di coordinamento (**incontri vari e sopralluoghi ai siti in fase esecutiva, verifica condizioni di lavoro etc....)**)

Costo protezione operatore (DPI, informazione formazione ed addestramento)

Segnaletica (cartellonistica e segnaletica di avvertimento e pericolo vari) e mezzi

COSTI TOTALI DELLA SICUREZZA € 200 (euro duecento) non soggetti a ribasso di cui € 100 per la sicurezza da interferenze.

VALIDITÀ E REVISIONE DEL DUVRI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

La revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

Cavaglio d'Agogna _____

IL COMMITTENTE

L'APPALTATORE